



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RUFA, ZULIANI, Pietro PISANI, IWOBI, PIANASSO, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PILLON, PIROVANO, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, SAPONARA, SIRI, TESTOR, TOSATO, URRARO e VESCOVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2021

Disposizioni sulla istituzione dell’Albo degli agromeccanici e sull’esercizio dell’attività professionale di agromeccanico

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, definisce solo in modo sommario l'attività agromeccanica (articolo 5), senza riconoscere specificatamente la figura dell'imprenditore agromeccanico e la professionalità che egli porta al sistema agricolo, fornendo, in quanto artigiano, prima di tutto un orientamento al cliente, sia esso pubblico o privato. La professionalità attestata da tale attenzione al cliente si manifesta nella garanzia di una maggiore sicurezza nei cantieri di lavoro, una particolare rapidità di intervento e di cura per le risorse ambientali affidategli e, infine, un puntuale aggiornamento nell'offerta di servizi con il costante rinnovo di macchinari e tecnologie. Tali aspetti rendono l'agromeccanico una figura centrale e radicata all'interno dei territori ove lavora, con ricadute positive sia sulla qualità delle lavorazioni che sull'ambiente e la società; egli inoltre conosce le potenzialità, così come le vulnerabilità e le fragilità strutturali, del territorio nel quale presta servizio, superando i confini della singola azienda agricola e agendo su una scala maggiore. Infine, l'agromeccanico dispone dei mezzi e delle competenze più idonei sia per la lavorazione dei terreni per fini agricoli che per la prevenzione dei danni provocati dalle calamità naturali.

E' necessario che il Parlamento delinea un quadro normativo d'insieme che riconosca la professionalità degli imprenditori agromeccanici sull'intero territorio nazionale, parametrandolo alle cornici disegnate da alcuni Consigli regionali, come quello lombardo. Lo strumento principe per questa razionalizzazione è costituita dalla istituzione dell'Albo degli agromeccanici, per lo svolgi-

mento sia di servizi agromeccanici conto terzi, sia di servizi agroambientali a tutela dell'ambiente e del territorio.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono i soggetti istituzionali aventi il compito di istituire e regolare l'accesso agli Albi degli agromeccanici come professionisti delle lavorazioni agromeccaniche conto terzi e della custodia dell'ambiente e del territorio, anche attraverso la pubblicazione di appositi bandi che fissino, fra l'altro, i criteri e le modalità di manifestazione di interesse da parte degli agromeccanici. Questi ultimi, se chiedono di essere iscritti negli appositi Albi tenuti dai Dipartimenti regionali competenti in agricoltura, devono impegnarsi a svolgere le lavorazioni agromeccaniche secondo *standard* professionali che garantiscano anche la conservazione, la protezione, la manutenzione dei territori e la prevenzione dei danni causati dalle calamità naturali.

Ai sensi dell'articolo 8 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per valorizzare al massimo gli iscritti all'Albo degli agromeccanici, pubblicano bandi volti ad agevolare l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e ad una maggiore sicurezza per gli operatori, coinvolgendoli nel modo più incisivo possibile nelle azioni di prevenzione idrogeologica, manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale. Sono previsti, a tale proposito, benefici economici e di altra natura riconosciuti dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a favore degli iscritti all'Albo degli agromeccanici.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La presente legge detta disposizioni volte a regolamentare la disciplina della professione di agromeccanico e persegue le seguenti finalità:

*a)* promuovere la qualificazione della professionalità delle imprese agromeccaniche come fornitrici di servizi agromeccanici, ai sensi dell'articolo 5 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

*b)* certificare la tracciabilità dei servizi prestati dalle imprese agromeccaniche nell'ambito delle filiere produttive agricole, forestali e bioenergetiche;

*c)* tutelare i soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche per l'esercizio delle attività agricole, forestali, ambientali e bioenergetiche;

*d)* favorire l'uso multidisciplinare delle macchine agricole, incrementandone l'uso per lavori di tipo ambientale, di tutela e di manutenzione del territorio, di riqualificazione delle aree urbane, di gestione dei comprensori periurbani, di prevenzione del rischio geologico;

*e)* regolamentare i requisiti di sicurezza, in particolare ai fini del controllo delle macchine, delle attrezzature e degli impianti destinati all'esercizio dell'attività agromeccanica, nonché a certificare le competenze nell'uso delle tecnologie agromeccaniche;

*f)* promuovere il lavoro autonomo e la creazione di piccole imprese in ambito rurale.

## Art. 2.

*(Definizione)*

1. Ai fini della presente legge si definiscono « imprese agromeccaniche » le persone fisiche o giuridiche, incluse le società, le cooperative e i consorzi di imprese, che svolgono attività produttive esclusivamente o prevalentemente di tipo agromeccanico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 99 del 2004.

## Art. 3.

*(Istituzione dell'Albo degli agromeccanici)*

1. Ai fini del riconoscimento della professione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'Albo degli agromeccanici, di seguito denominato « Albo ».

2. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo le imprese che svolgono unicamente o prevalentemente l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della presente legge, regolarmente iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso dei requisiti di capacità professionale di cui all'articolo 5.

## Art. 4.

*(Certificazione delle prestazioni)*

1. Le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo sono autorizzate a rilasciare una certificazione, avente valore legale, delle prestazioni svolte.

2. La certificazione può essere rilasciata alle aziende agricole ovvero a enti e amministrazioni pubblici destinatari di: a) opera-

zioni colturali; *b*) sistemazione e manutenzione dei fondi agroforestali; *c*) manutenzione del verde; *d*) messa in sicurezza dei prodotti agricoli; *e*) conferimento dei prodotti agricoli.

3. La certificazione di cui al comma 1 rilasciata dall'impresa agromeccanica è valida relativamente alle prestazioni da essa svolte.

#### Art. 5.

##### *(Standard professionale e formativo dell'agromeccanico)*

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese devono disporre di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di capacità professionale definiti al comma 3.

2. La funzione di responsabile tecnico può essere svolta dal titolare dell'impresa, da uno dei soci, dal collaboratore dell'impresa familiare, ovvero da un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Il possesso dei requisiti di capacità professionale è determinato da almeno una delle seguenti condizioni:

*a*) avere svolto almeno due anni di attività presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di aggiornamento professionale della durata minima di settanta ore, fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti, attinenti ai contenuti dei corsi di formazione di cui al comma 4;

*b*) avere svolto almeno un anno di attività presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di aggiornamento professionale della durata minima di sessanta ore, fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti, attinenti ai contenuti dei corsi di formazione di cui al comma 4, per i soggetti in possesso di certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale in agraria (IeFP);

c) avere svolto almeno sei mesi di attività presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di aggiornamento professionale della durata minima di cinquanta ore, fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti, attinenti i contenuti stabiliti nel regolamento attuativo, per i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea relativa alle discipline agrarie o iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione all'Albo.

#### Art. 6.

##### *(Requisiti organizzativi e strutturali)*

1. Le imprese agromeccaniche devono possedere i seguenti requisiti da produrre alla stazione appaltante del committente pubblico o privato al momento dell'affidamento dei lavori:

a) iscrizione nell'Albo attestato dai Dipartimenti regionali competenti territorialmente per l'agricoltura;

b) utilizzazione di macchinari e di attrezzature idonei alle lavorazioni che si intendono eseguire in base alle norme nazionali e dell'Unione europea;

c) adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione ai servizi prestati;

d) adozione delle prescrizioni di cui al comma 2.

2. Le imprese agromeccaniche organizzano la propria attività sulla base delle seguenti prescrizioni:

a) si avvalgono di fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa;

*b)* eseguono le prestazioni di servizio nel rispetto dei codici di buone pratiche riconosciuti per i rispettivi campi di applicazione;

*c)* applicano tariffe di lavorazione non superiori a quelle massime fissate dalle associazioni di categoria territorialmente competenti;

*d)* applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro ai dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura;

*e)* tutelano i destinatari delle prestazioni agromeccaniche stipulando un'idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica;

*f)* tutelano i prestatori d'opera con forme di tutela, anche di tipo assicurativo, in aggiunta a quelle obbligatorie previste dalla legge.

3. Le imprese agromeccaniche devono essere in grado di controllare e di documentare:

*a)* le mansioni e i profili operativi del personale addetto;

*b)* gli interventi di informazione e di formazione del personale addetto;

*c)* le quantità e le lavorazioni eseguite;

*d)* l'identificazione dei macchinari impiegati;

*e)* le eventuali difficoltà o situazioni critiche riscontrate nel corso delle attività lavorative;

*f)* i mezzi tecnici eventualmente impiegati;

*g)* le procedure adottate per la tutela ambientale;

*h)* gli interventi di manutenzione e di riparazione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature.

## Art. 7.

*(Iscrizione, tenuta e revisione dell'Albo )*

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo le imprese agromeccaniche devono presentare ai Dipartimenti regionali territorialmente competenti per l'agricoltura apposita istanza corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti:

*a)* l'iscrizione come impresa agromeccanica al registro delle imprese presso la camera di commercio, turismo, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

*b)* la residenza del titolare o del rappresentante legale;

*c)* l'assenza di risultanze nel casellario giudiziale relativamente al titolare o al legale rappresentante;

*d)* la regolarità contributiva;

*e)* la dotazione di mezzi meccanici idonei all'attività;

*f)* l'assenza delle procedure previste dal codice di al decreto legislativo n. 14 del 2019, definitive o in corso.

2. I Dipartimenti regionali territorialmente competenti per l'agricoltura adottano il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, a seguito delle relative verifiche; nel caso di mancata decisione, scaduto il termine, l'istanza si ritiene accolta.

3. L'iscrizione acquista efficacia con la pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino ufficiale della regione.

4. L'Albo è soggetto a revisione biennale, previa richiesta da parte dei Dipartimenti regionali territorialmente competenti per l'agricoltura e previo rinnovo degli adempimenti e dei requisiti previsti agli articoli 2,



4 e 6 della presente legge, tranne il caso in cui l'impresa agromeccanica, alla scadenza del biennio, risulti iscritta all'Albo da meno di sei mesi.

5. I Dipartimenti regionali territorialmente competenti per l'agricoltura dispongono la sospensione dell'iscrizione nell'Albo quando l'impresa:

*a)* abbia in corso procedimenti di esecuzione civile o previsti dal codice di cui al decreto legislativo n.12 gennaio 2019, n. 14;

*b)* abbia in corso procedimenti penali per reati ambientali;

*c)* non abbia provveduto al regolare pagamento di retribuzioni ai dipendenti o abbia omesso versamenti assicurativi e previdenziali.

6. I Dipartimenti regionali territorialmente competenti per l'agricoltura dispongono la cancellazione dall'Albo quando l'impresa:

*a)* abbia perso i requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 2, non potendo ottenere una nuova iscrizione all'Albo nei due anni successivi decorrenti dalla data del provvedimento di cancellazione;

*b)* non provveda alla revisione biennale dell'Albo;

*c)* sia stata dichiarata fallita o destinataria di altro provvedimento ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

*d)* abbia reiterato condotte per le quali era stata già destinataria di un provvedimento di sospensione;

*e)* ne richieda la cancellazione;

*f)* abbia cessato l'attività.

7. La sospensione cessa al venir meno del verificarsi della condizione che l'aveva determinata, accertata la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

8. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, di sospensione e di cancellazione è ammesso ricorso in opposizione ai Dipartimenti regionali territorialmente competenti per l'agricoltura nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento o dalla pubblicazione del medesimo, se successiva.

9. I Dipartimenti regionali territorialmente competenti per l'agricoltura, se accolgono il ricorso di cui al comma 8, dispongono l'iscrizione o la reinscrizione nell'Albo degli agromeccanici e la relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

10. L'impresa iscritta all'Albo degli agromeccanici comunica tempestivamente le variazioni dei requisiti dichiarati ed aggiorna conseguentemente il fascicolo aziendale.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano eseguono annualmente un controllo, su un campione pari almeno al 5 per cento, delle imprese che risultano iscritte all'Albo, costituito da una verifica documentale e da una verifica presso l'impresa, al termine del quale, salvo che l'impresa incorra nelle condizioni indicate nei commi 5 e 6, in caso di irregolarità dispongono prescrizioni a cui l'impresa deve adeguarsi nel termine perentorio di quarantacinque giorni, salvo una proroga di ulteriori quindici giorni per comprovate esigenze.

#### Art. 8.

##### *(Promozione della figura dell'agromeccanico)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini delle azioni di prevenzione idrogeologica, manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale, pubblicano sui propri siti istituzionali bandi rivolti agli agromeccanici iscritti all'Albo al fine di agevolare l'acquisto, da parte degli agromeccanici medesimi, di attrezzature e di macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e a una maggiore

sicurezza per gli operatori, specificando le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità della loro attuazione, nonché le procedure per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri per il riconoscimento di benefici economici e di altra natura in favore dei soggetti pubblici e privati che si avvalgono di aziende agromeccaniche iscritte all'Albo.

Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00